



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

Prot. n. 24/SD
20/01/2014

Att.ne Dott.ssa Antonina Daga
Ufficio affari generali
A.S.L. n. 5 di Oristano
Via Carducci, 35
09170 Oristano

ASL N. 5 - ORISTANO	
Resp. Prov. P.R. CC.	
PERVENUTO IL	
25 GEN. 2014	
Prot. n. 6953	del 31 GEN. 2014
Altri	

Oggetto: richiesta stipula di Convenzione per attività di tirocinio

Con la presente si richiede la disponibilità dell'Ente in indirizzo a stipulare una convenzione, con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia, finalizzata allo svolgimento di attività di Tirocinio Pratico Applicativo degli studenti.

Cordiali saluti.

Perugia 21/01/2014

Il Direttore
Prof. Francesco Tei
Francesco Tei

	Bozza di Convenzione di Tirocinio	Pagina 1 di 9
--	------------------------------------------	----------------------

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE
E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia, Cod. Fisc. 00448820548 rappresentata dal Direttore, Prof. Francesco Tei, nato a Perugia il 26/08/1957, domiciliato ai fini della carica a Perugia, Borgo XX Giugno, 74, nel seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

_____ (denominazione dell'Azienda/Ente ospitante) (settore di attività _____), con sede legale in _____ nel prosieguo denominata "Azienda/Ente ospitante", C.F./P.IVA _____ rappresentata dal Sig _____, in qualità di _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in _____ / presso la stessa sede, via _____

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859; - il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti; - il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il

	Bozza di Convenzione di Tirocinio	Pagina 2 di 9
--	------------------------------------------	----------------------

conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142; - il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni; - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento/Ateneo in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti, le quali, vista la delibera del Consiglio di Facoltà

	Bozza di Convenzione di Tirocinio	Pagina 3 di 9
--	------------------------------------------	----------------------

del 30/11/2005, con la quale è stata evidenziata l'impossibilità di reperire aziende operanti in tale ambito, si determinano a consentire lo svolgimento del tirocinio in deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 D.M. 142/1998.

Art. 2

(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap). Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, il Dipartimento di afferenza del tirocinante cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 3

(Tutore didattico e tutore aziendale)

	Bozza di Convenzione di Tirocinio	Pagina 4 di 9
--	------------------------------------------	----------------------

Per ogni tirocinante, il Dipartimento di afferenza del tirocinante nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4

(Obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo al Dipartimento di afferenza a fine stage; segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi

	Bozza di Convenzione di Tirocinio	Pagina 5 di 9
--	------------------------------------------	----------------------

produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Dipartimento di afferenza del tirocinante, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla Facoltà e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5

(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'Azienda/Ente ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare il Dipartimento di afferenza del tirocinante e a trasmetterle la relativa documentazione. Il Dipartimento si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun

	Bozza di Convenzione di Tirocinio	Pagina 6 di 9
--	------------------------------------------	----------------------

progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati. L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni. L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. lgs. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, SEZ. IV "Formazione, informazione e addestramento", sez. V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), fermo restando che per quanto attiene al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali", tali adempimenti saranno svolti dal Dipartimento.

Art. 6

(Natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di tre anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Art. 7

(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8

	Bozza di Convenzione di Tirocinio	Pagina 7 di 9
--	------------------------------------------	----------------------

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

MODULO DI CONVENZIONE DI TIROCINIO n.

1. Denominazione _____

2. Tipo di soggetto ospitante:

a. Azienda agraria	<input type="checkbox"/>
b. Azienda agroindustriale	<input type="checkbox"/>
c. Studio professionale	<input type="checkbox"/>
d. Associazione di produttori	<input type="checkbox"/>
e. Ente pubblico	<input type="checkbox"/>
f. Agenzia di servizi	<input type="checkbox"/>
g. Altra tipologia _____	<input type="checkbox"/>

3. **Descrizione dettagliata dell'attività svolta dal soggetto ospitante:**

4. Sede legale: _____

5. Rappresentante legale (cognome e nome): _____

6. Indirizzo dell'Ispettorato provinciale del lavoro competente (non per la provincia di Perugia): _____

7. Sedi del tirocinio (indirizzi completi degli stabilimenti / reparti / uffici): _____

8. Tutore/i aziendale/i (cognome, nome, tel, fax, E-mail): _____

9. **Descrizione dettagliata delle attività pratico-applicative che possono essere svolte dal tirocinante presso il soggetto ospitante:**

10. Numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente ⁽¹⁾: _____

11. Eventuali dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) necessari per l'esecuzione delle attività da svolgere e non ricompresi in quelli di base ⁽²⁾: _____

12. Disponibilità del soggetto ospitante a mettere a disposizione del tirocinante i D.P.I. sopra individuati: si / no

13. Presenza di rappresentanti sindacali aziendali: si / no

⁽¹⁾ Il soggetto ospitante può accogliere i tirocinanti nei limiti di seguito indicati rapportati al numero di dipendenti a tempo indeterminato (d.a.t.i.):

- fino a 5 (d.a.t.i.): n. 1 tirocinante
- da 6 a 19 (d.a.t.i.): n.2 tirocinanti
- oltre 20 (d.a.t.i.): 10% del numero di (d.a.t.i)

⁽²⁾ Il tirocinante dispone di: scarpe con puntale in ferro, guanti in tela di gomma, tuta da lavoro in cotone.